

N°6/Area 1

CITTA' DI VIBO VALENTIA

Scrittura privata

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI MEDICO COMPETENTE PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DI CUI AL D.LGS N. 81/08 E S.M.I..

L'anno duemilaventuno (2021) il giorno 29 (ventinove) del mese di gennaio presso la Sede Municipale del Comune di Vibo Valentia, in piazza Martiri dell'Ungheria.

tra

1) la dott.ssa Adriana Maria Stella Teti, nata a Vibo Valentia il 20 febbraio 1957 (codice fiscale: TTE DNM 57B60 F537M), la quale dichiara di intervenire nella presente scrittura privata esclusivamente, in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Vibo Valentia (partita IVA 00302030796), in qualità di Dirigente del Settore 1 - Affari Legali e Generali, giusto Decreto Sindacale n. 02 del 03/02/2020, di seguito nella presente scrittura privata denominato semplicemente "Ente";

e

2) il **dott. Raffaele Florio** (codice fiscale FLRRFL50A03F537C), nato a Vibo Valentia il 03 gennaio 1950, residente in Vibo Valentia Marina (VV), viale delle Industrie, 32, specialista in medicina del lavoro, il quale interviene in questo atto in nome e per conto proprio, nel prosieguo, denominato semplicemente "Professionista".

PREMESSO

- che ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/08 e s.m.i., si rende necessario provvedere alla nomina di un medico competente, che proceda alle visite



A handwritten signature in blue ink is written over a circular official seal of the Municipality of Vibo Valentia. The seal contains a map of the city and the text 'CITTA' DI VIBO VALENTIA'.

periodiche di tutto il personale dell'Ente e valuti i rischi per la salute dei lavoratori sul proprio posto di lavoro ai sensi dell'art. 18 del citato decreto, per la durata di mesi 12 (dodici),;

- che con determinazione dirigenziale n. 513 del 30 aprile 2020 (n. 53/2020 del Registro del Settore n. 1 - Affari Legali e Generali), è stata indetta, una procedura aperta, ai sensi degli artt. 36, 60 e 95 del D.lgs. n. 50/16 e s.m.i., per l'affidamento del servizio di "Sorveglianza sanitaria ex D.Lgs 81/08", mediante modalità telematica sul Mercato Elettronico della P.A. (MEPA), con la formulazione di apposita richiesta di Offerta (RdO) aperta a tutte le ditte operanti nel settore, da esperirsi con il criterio di aggiudicazione in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi della vigente normativa;

- che nella procedura attivata MEPA n. 2565721 RdO, non essendo pervenute offerte, si è proceduto, con nota inviata a mezzo pec, prot. n.48469 del 04 novembre 2020, all'invito a manifestare il proprio interesse per l'affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria di cui al D.Lgs 81/08 e s.m.i. del Comune di Vibo Valentia, a n. 19 soggetti aventi i requisiti per tale incarico, giusta comunicazione dell'Ordine dei Medici di Vibo Valentia, con la quale venivano indicati gli indirizzi pec dei medici specializzati per tale attività;

- che il solo preventivo pervenuto a mezzo pec, in data 11 novembre 2020, protocollato in data 12 novembre 2020, col n. 49369, è stato quello del dott. Raffaele Florio, con studio in Vibo Valentia Marina, alla Via delle Industrie n. 32, per un importo di €. 8.000,00 (euro ottomila/00) al netto degli oneri fiscali;

- che con determinazione dirigenziale n. 1552 del 28 dicembre 2020 (n. 131/2020 del Registro del Settore n. 1 - Affari Legali e Generali), si è

proceduto all'aggiudicazione del servizio oggetto del presente contratto, in favore del dott. Raffaele Florio per l'importo di €. 10.000,00 (euro diecimila/00) onnicomprensivo, subordinando l'efficacia del provvedimento e la conseguente sottoscrizione del contratto, all'esito positivo delle verifiche in ordine al possesso dei prescritti requisiti, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,

- che la somma occorrente per l'espletamento del servizio di che trattasi, è stata impegnata e registrata secondo le modalità riportate nella citata determinazione n. 1552 del 28 dicembre 2020;


- che sono state effettuate le verifiche di legge, in ordine ai motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e che il Professionista risulta essere in possesso dei requisiti richiesti dalla manifestazione di interesse e dalla legislazione vigente;

- che l'Ufficio Comunale ha accertato che, a carico del Professionista, non sussistono cause di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

- che, ai sensi del D.Lgs.159/2011 e s.m.i., è stata richiesta all'Ufficio Territoriale del Governo di Vibo Valentia, la comunicazione antimafia, nei confronti del Professionista, mediante consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) – Prot. n° PR_VVUTG_Ingresso_0052586 del 29/12/2020;

- che, pertanto, in assenza di comunicazione prefettizia antimafia, si procede alla stipula della presente scrittura privata, sotto condizione risolutiva, ai sensi dell'art. 88 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., nelle more di successiva notifica di comunicazione interdittiva;

- che è stato richiesto, on-line, il Documento Unico di Regolarità



Contributiva (DURC) relativo al Professionista, emesso, con esito positivo dall'INAIL, prot. n.23990840, valido sino al 29 gennaio 2021;

- che tutti gli atti citati e non materialmente allegati quali parti integranti del presente atto sono depositati presso il Settore 1 – Affari Generali del Comune di Vibo Valentia;

- che è intenzione delle Parti componenti come sopra costituite tradurre in contratto la reciproca volontà di obbligarsi;

tanto premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO

ARTICOLO 1: Premesse.

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente scrittura privata.

ARTICOLO 2: Capacità a contrarre ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e art. 14, comma 2, del D.P.R. n. 62/2013.

In aderenza a quanto disposto dall'art. 53, comma 16-ter del d.lgs. n.165/2001 e art. 21 del d.lgs. n. 39/2013, e consapevole delle sanzioni previste dall'ultimo periodo del comma 16-ter del citato articolo, il dott. Raffaele Florio, ha dichiarato di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Vibo Valentia che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del predetto Comune nei suoi confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro con il Comune di Vibo Valentia;

Ai sensi di quanto disposto dall'art.14, comma 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, il Dirigente del Settore 1, il quale interviene in quest'atto in

rappresentanza del Comune, e il Professionista dichiarano, sotto la propria diretta responsabilità, che non sono intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, né che il suddetto Dirigente comunale abbia ricevuto altre utilità dal Professionista medesimo.

ARTICOLO 3: Misure anticorruzione e clausole di comportamento.

Ai sensi e per gli effetti della legge 190/2012 e successivi decreti attuativi, ai fini della prevenzione della corruzione, le parti dichiarano di conoscere ed accettare tutte le disposizioni previste dal P.T.P.C. 2019-2021, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 09 del 28 gennaio 2019 e l'assoggettabilità del presente contratto e del relativo rapporto alle misure di prevenzione ivi previste. Il Professionista si obbliga, inoltre, ad estendere gli obblighi di condotta di cui al DPR 62/2013 ed al Codice di Comportamento del Comune di Vibo Valentia, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 354/2013 e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente - Amministrazione Trasparente - Disposizioni Generali - Atti Generali, ai propri collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione degli obblighi derivanti dal DPR 62/2013 da parte del Professionista e dei collaboratori a qualsiasi titolo del Professionista, sarà causa di risoluzione del rapporto, a norma dell'art. 2 del DPR 62/2013.

ARTICOLO 4: Oggetto dell'appalto.

L'Ente, come sopra rappresentato, conferisce al Professionista, dott. Raffaele Florio, che accetta, le funzioni di medico competente, ai sensi del D.Lgs n. 81/08 e s.m.i., nel rispetto delle direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori per l'espletamento dell'attività di medico competente nell'ambito del sistema di sicurezza sul lavoro e con le



modalità ed i termini previsti nel presente contratto e secondo quanto già formulato nella manifestazione d'interesse.

ARTICOLO 5: Durata e corrispettivo dell'appalto.

La durata dell'incarico è fissata in mesi 12 (dodici), con decorrenza dalla data di stipula della presente scrittura privata.

Il corrispettivo dovuto dal Comune al Professionista per il pieno e perfetto adempimento dell'incarico assegnato, è fissato in €. 10.000,00 (euro diecimila/00) onnicomprensive.

Tale corrispettivo, da intendersi remunerativo di tutte le prestazioni di cui al successivo Articolo 8, sarà oggetto di fatturazione con cadenza semestrale per quote uguali.

ARTICOLO 6: Tracciabilità dei flussi finanziari:

a) il Professionista espressamente assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell'art. 3 della Legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i;

b) si prevede una clausola risolutiva automatica nel caso in cui eventuali transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di Banche o di Poste S.p.A. - A tal fine la stazione Appaltante provvederà a comunicare al Professionista l'immediata risoluzione del contratto mediante raccomandata A.R. (o mezzi equipollenti) che avrà valore meramente accertativo e dichiarativo, verificandosi la risoluzione al momento stesso dell'accertamento della violazione;

c) i pagamenti devono obbligatoriamente riportare il Codice CIG ZBB2CCFA1C assegnato all'intervento.

ARTICOLO 7: Modalità di pagamento.

Il pagamento verrà effettuato con bonifico bancario su c/c dedicato alle commesse pubbliche, in esecuzione ad apposito provvedimento dirigenziale.

Gli estremi identificativi del conto corrente bancario sono i seguenti:

BANCA BPER – Viale Matteotti - Vibo Valentia (VV)

IBAN: IT 34L0538742830000002952444

La persona delegata ad operare sul conto corrente sopra indicato, è il sig. Raffaele Florio, (codice fiscale FLRRFL50A03F537C), nato a Vibo Valentia il 03 gennaio 1950, residente in Vibo Valentia Marina (VV), viale delle Industrie, 32.

ARTICOLO 8: Prestazioni ed attività da svolgere.

L'instaurando rapporto avrà durata dalla sottoscrizione della convenzione per il periodo di dodici mesi.

Nell'arco temporale sopra descritto dovranno essere effettuati i controlli di idoneità alla mansione specifica di tutti i dipendenti dell'Ente.

Il Professionista dovrà:

- a. aggiornare il Piano di Sorveglianza Sanitaria indicando i rischi specifici per la salute dei lavoratori dipendenti in relazione alla mansioni svolte, la frequenza d'effettuazione delle visite mediche nonché degli eventuali esami biologici e strumentali necessari al fine di esprimere il giudizio di idoneità lavorativa specifica;
- b. istruire, compilare od aggiornare la cartella sanitaria e di rischio per ciascun lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;
- c. compilare ed aggiornare, ove del caso, i registri degli esposti ai rischi derivanti da esposizioni ad agenti cancerogeni e biologici;
- d. informare i lavoratori e, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

la sicurezza, relativamente al significato degli accertamenti sanitari cui gli stessi sono sottoposti;

e. informare ogni lavoratore interessato circa i risultati degli accertamenti sanitari effettuati a suo carico e rilasciare, a richiesta, copia della documentazione sanitaria;

f. comunicare ai lavoratori interessati le annotazioni individuali contenute nei registri e nelle cartelle sanitarie di rischio relative ad agenti fisici, cancerogeni e biologici;

g. informare, a richiesta, il Datore di lavoro ed il responsabile del servizio di prevenzione e protezione relativamente ai dati rilevanti in relazione alle valutazioni cliniche ed epidemiologiche effettuate, a seguito dell'elaborazione da parte del Professionista di un piano dettagliato ed articolato per il contenimento e la gestione di situazioni epidemiche;

h. comunicare al Datore di lavoro circostanze od eventi inerenti la salute dei singoli lavoratori per i quali la legge preveda l'assunzione di iniziative specifiche da parte dell'Ente;

i. partecipare alle riunioni periodiche in materia di prevenzione e protezione dei rischi, programmate dal Datore di lavoro, con preavviso, di norma, di almeno 15 giorni;

j. visitare gli ambienti di lavoro secondo le necessità derivanti dalle determinazioni da assumersi a riguardo della verifica delle idoneità dei dipendenti allo svolgimento della specifica mansione;

k. effettuare le visite mediche richieste dai lavoratori/datore di lavoro per accertare la presenza di patologie, correlate alla presenza nella propria mansione di specifici fattori di rischio professionali per la salute o co-

munque tali da pregiudicare l'idoneità allo svolgimento della stessa;

- l. collaborare alla costituzione del servizio di pronto soccorso dell'Ente e definire i contenuti e le modalità per la formazione degli addetti a tale servizio, adeguata alle particolari caratteristiche delle attività svolte dai dipendenti, alla loro dislocazione e alle possibili conseguenze dei rischi d'infortunio rilevati nel documento di valutazione dei rischi;
- m. nello specifico il professionista dovrà collaborare con il Datore di lavoro e con il servizio di protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e all'organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro;
- n. dovrà collaborare inoltre all'attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale;
- o. il professionista dovrà effettuare la sorveglianza sanitaria (art. 41) mediante un ciclo di visite mediche programmate, attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici, tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati, nonché, qualora lo ritenga opportuno, procede a maggiori e più approfonditi esami diagnostici utili alla valutazione del quadro clinico di ogni singolo dipendente;
- p. l'eventuale espletamento di visite specialistiche e/o esami diagnostici,



accertamenti strumentali e di laboratorio, eccezionalmente richiesti ai fini della valutazione del giudizio di idoneità specifica alla mansione, saranno demandati a centri individuati dal medico competente, senza che tuttavia l'Ente sopporti alcuna spesa;

q. il professionista dovrà istituire, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella e' conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;

r. dovrà consegnare al Datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., e con salvaguardia del segreto professionale;

s. dovrà, inoltre, consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima;

t. l'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., da parte del Datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;

u. il Professionista dovrà fornire informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad

accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

v. dovrà informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, rilasciare copia della documentazione sanitaria;

w. dovrà comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;


x. sarà tenuto a visitare gli ambienti di lavoro in base alla valutazione dei rischi;

y. dovrà partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria.

ARTICOLO 9: Modalità di svolgimento dell'incarico.

Le attività oggetto del presente incarico si intendono riferite al personale dipendente dell'Ente nei cui confronti vige l'obbligo dell'effettuazione della sorveglianza sanitaria secondo termini e modalità indicati dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

Il Professionista svolgerà la propria attività libero professionale nei giorni, negli orari e nei luoghi che saranno concordati con l'Ente, fermo restando il



rispetto della periodicità programmata per gli accertamenti sanitari e l'osservanza del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e della normativa vigente per quanto attiene le funzioni di competenza.

Il luogo delle visite ambulatoriali dovrà essere ubicato in Vibo capoluogo.

Ai sensi degli artt. 38 – comma 5 – e 41 – comma 4 – del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., le eventuali visite specialistiche richieste eccezionalmente e per motivate ragioni, nonché gli eventuali accertamenti strumentali e di laboratorio non previsti nel presente atto e ritenuti necessari dal Professionista ai fini della formulazione del giudizio di idoneità alla specifica mansione, saranno demandati a specialisti e centri scelti dall'Ente che ne sopporterà gli oneri.

I documenti, i dati tecnici, le informazioni e quant'altro consegnato al Professionista ed elaborato dallo stesso in relazione all'attività di medico competente, rivestono carattere di assoluta riservatezza e sono da ritenersi di esclusiva proprietà dell'Ente.

ARTICOLO 10: Destinatari delle prestazioni.

I dipendenti destinatari delle prestazioni ammontano a circa n. 150 (centocinquanta) unità. Tra detti dipendenti, sono presenti delle figure a rischio (necroforo, operai addetti alle fogne, operai addetti alla manutenzione delle strade, autisti, autista di scuolabus), delle figure soggette ad attività disagiate (idraulici, messi notificatori, elettricisti, cuochi, commessi, operai addetti alla fotocopiatrice) e delle figure che svolgono attività di videoterminalisti. E' prevista una riduzione, nell'arco del tempo di affidamento, del numero dei lavoratori sopra indicato che si considera, in ogni caso, compresa all'interno del corrispettivo.

ARTICOLO 11: Tempi di svolgimento.

Le prestazioni dovranno svolgersi in un periodo complessivo di 12 (dodici) mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente contratto, fermo restando che, dovranno effettuarsi due cicli di visite mediche ai dipendenti con un intervallo temporale non inferiore a quattro mesi l'uno dall'altro, e senza che l'Ente sopporti alcuna spesa per eventuali visite specialistiche e/o esami diagnostici, accertamenti strumentali e di laboratorio, salvo quelli eccezionalmente e motivatamente richiesti ai fini della valutazione del giudizio di idoneità specifica alla mansione. Per le visite di routine tra la comunicazione e l'esecuzione è previsto un tempo non inferiore a giorni 15 (quindici).

ARTICOLO 12: Penali, risoluzione e recesso.

Per ogni giorno di ritardo, imputabile al Professionista, sui termini indicati al precedente Articolo 9, è stabilita una penale di €. 50,00 (euro cinquanta/00).

In caso di mancato espletamento dei cicli, il Professionista è tenuto ad una penale pari al 25% del prezzo di aggiudicazione a favore dell'Amministrazione, salvo che il mancato adempimento non sia dipeso da causa non imputabile al medesimo.

L'applicazione delle penali avverrà automaticamente al verificarsi del ritardo nell'adempimento e le somme saranno recuperate sul primo pagamento utile del corrispettivo. E' fatta salva la causa di forza maggiore o lo stato di necessità. In caso di applicazione, in un anno, di penali di importo complessivo superiore al 20% del corrispettivo annuale, si procederà alla risoluzione automatica del contratto con effetto dalla data che sarà indicata nella comunicazione all'inadempiente. La risoluzione per inadempimento



comporterà l'incapacità a concludere futuri contratti con il Comune.

Ciascuna delle parti potrà recedere dal contratto, previo consenso dell'altra parte, dando un preavviso scritto di almeno 30 giorni

ARTICOLO 13 Obblighi del Professionista.

Il Professionista si impegna a mantenere, in conformità dell'etica professionale, un rigoroso riserbo e la nomina a discrezione in ordine alle notizie, date e fatti dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione dell'incarico.

Il Professionista dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento, né formale né sostanziale, con altri concorrenti e che non si è accordata con altri partecipanti alla gara.

Il Professionista si impegna a denunciare alla Magistratura o agli organi di Polizia ed in ogni caso al Comune, ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata nel corso dell'esecuzione del servizio, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nella fase di esecuzione del servizio.

ARTICOLO 14: Controversie.

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti circa l'interpretazione, l'esecuzione e/o la risoluzione della presente scrittura, competente in via esclusiva sarà il Foro di Vibo Valentia.

ARTICOLO 15: Polizza assicurativa R.C.T.

Per i rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività di che trattasi, il Professionista, ha presentato quietanza alla polizza assicurativa per responsabilità civile e professionale verso terzi, n. 7102469GB, rilasciata dalla compagnia SARA Assicurazioni S.P.A., in data 02 dicembre 2020 con

scadenza il 01 ottobre 2021.

ARTICOLO 16: Divieto di cessione del contratto.

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'articolo 105, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

ARTICOLO 17: Subappalto.

E' vietato il subappalto del servizio.

ARTICOLO 18: Domicilio del Professionista.

A tutti gli effetti della presente scrittura privata, il Professionista elegge domicilio presso la Casa Municipale del Comune. Il domicilio per le comunicazioni del Professionista, è la sede legale di Vibo Valentia Marina (VV), viale delle Industrie, 32, cell. 3389033580 – e-mail: floriaraaffaele@libero.it –

ARTICOLO 19: Patto di integrità.


Le parti danno atto della vigenza del patto di integrità, previsto dal comma 1 della legge n. 190/2012, da utilizzare negli appalti e concessioni di lavori, beni e servizi di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., approvato con Verbale di deliberazione di Giunta Comunale n. 139 del 04 novembre 2019 e depositato agli atti di questo Ente.

ARTICOLO 20: Spese contrattuali.

Sono a carico del Professionista tutte le spese della presente scrittura privata e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'I.V.A. che rimane a carico del Comune.

ARTICOLO 21: Registrazione.

Le Parti danno atto che la presente scrittura privata sarà registrata in caso d'uso e, più precisamente, quando una delle Parti con il suo comportamento



ne avrà causato la registrazione; in questo caso tutte le spese saranno a totale carico del Professionista.

ARTICOLO 22: Trattamento dei dati personali.

Il Comune, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 e s.m.i., informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nella presente scrittura privata esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Letta e confermata la presente scrittura privata, redatta mediante strumenti informatici su numero 16 (sedici) pagine a video, viene sottoscritta con firma autografa, in un unico originale.

Vibo Valentia li 29 gennaio 2021

- IL DIRIGENTE DEL SETTORE 1: **Dott.ssa Adriana Maria Stella Teti**

Adriana Maria Stella Teti

- II PROFESSIONISTA: **Dott. Raffaele Florio**

Raffaele Florio

